

Contratto di assicurazione di Tutela Legale circolazione veicolo a motore e imbarcazione

SARA Assistenza Sicura

Modello: 1-3 ALA **Edizione:** 03/2022 aggiornata al 11/2024

Set Informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP – Documento Informativo Precontrattuale
- DIP AGGIUNTIVO - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione

Modello: SINF03ALA **Edizione:** 03/2022 aggiornata al 11/2024

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Presentazione del contratto

Assistenza Sicura è un prodotto di tutela legale destinato:

- agli automobilisti e ai proprietari di imbarcazioni;
- alle Aziende, nella loro qualità di datori di lavoro, in riferimento al rischio di danni economici a seguito dell'adozione delle misure di sospensione temporanea della patente di guida nei confronti dei soggetti operanti presso di esse per i quali la guida dei veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui sono adibiti.

L'Assicurazione è altresì estesa:

- ai trasportati, previa espressa rinuncia da parte degli stessi a qualsiasi pretesa od azione nei confronti del Contraente, dell'Assicurato e delle persone del cui operato questi siano tenuti a rispondere civilmente.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura le spese stragiudiziali e giudiziali per l'intervento di un legale sia in sede civile che penale.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Le spese per l'intervento di un legale, sia in sede civile che penale;
- ✓ le spese peritali;
- ✓ le spese di giustizia nel processo penale;
- ✓ le spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'assicurato;
- ✓ le spese arbitrali;
- ✓ le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ✗ gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere);
- ✗ le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato, salvo se diversamente disposto nelle singole condizioni speciali;
- ✗ le spese per procedimenti penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, atti di vandalismo o risse da chiunque provocati;
- ✗ le spese per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria;
- ✗ le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le spese per l'intervento di un legale, sia in sede civile che penale, sono indennizzate nel rispetto di quanto previsto dal Tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali.
- ! Le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di Mediazione costituito da un organismo privato sono indennizzate nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli Organismi di Mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico.
- ! Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato che sia anche Contraente. Le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più soggetti assicurati, e dovute a medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione per la difesa penale e per il risarcimento di danni extracontrattuali derivanti da fatti illeciti di terzi è operante per i casi assicurativi che insorgono negli Stati dell'Unione Europea, nonché nei territori di Norvegia, Islanda, Principato di Monaco, Svizzera, Croazia, Serbia, Liechtenstein e Andorra. L'assicurazione è valida anche, salvo dove espressamente indicato diversamente, negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, a condizione che sia stato rilasciato il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

In tutti gli altri casi, la garanzia è valida per i sinistri che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Stipula del contratto

In sede di conclusione del contratto il Contraente deve:

- fornire tutte le informazioni relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile;
- comunicare per iscritto alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Esecuzione del contratto

Durante l'esecuzione del contratto il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società:

- la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio;
- ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione e/o all'Indennità, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.). Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le Rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (art. 1897 C.C.).

Altre assicurazioni - Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Sinistri- In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. L'inadempimento a tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C.



Quando e come devo pagare?

Pagamento del premio

Il premio deve essere pagato all'atto della stipula della polizza all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società, in caso di conclusione del contratto per il tramite di un intermediario incaricato dalla Compagnia, ovvero alla data di conclusione della stessa mediante tecnica di comunicazione a distanza. Il premio di Polizza è annuale; è però consentito il frazionamento in rate semestrali senza oneri aggiuntivi. Puoi effettuare i pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo anche accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo.

Mezzi di pagamento

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

- a) assegni bancari, postali o circolari;
- b) ordini di bonifico;
- c) denaro contante entro i limiti previsti dalla vigente normativa;
- d) SDD (addebiti diretti SEPA) e mezzi di pagamento elettronici, ove disponibili presso l'Agenzia.



Quando inizia la copertura e quando finisce?

Il contratto è concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo al pagamento del Premio. Le medesime modalità valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del Pagamento. Se il contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.. Il contratto può avere durata annuale ovvero poliennale con il massimo di anni 5, non rescindibile per la durata contrattuale pattuita, secondo quanto previsto dall'art. 1899 c.c., con riduzione del premio di tariffa per un importo pari a quanto previsto in polizza.



Come posso disdire la polizza?

La polizza può essere disdetta mediante lettera raccomandata da inviare a Sara Assicurazioni SpA, via Po 20 - 00198 Roma, almeno 30 giorni prima della scadenza.

Nel caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dalla polizza nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo, ricevendo in restituzione il premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al SSN, ove previsto.

Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:

- (i) invio di una e-mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure
- (ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it. La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza).

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette

Assicurazione Tutela legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Sara Assicurazioni Spa



Prodotto: Assistenza sicura

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 03/2022 aggiornata al 11/2024 ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni S.p.A. Sede e Direzione Generale: Via Po, 20 00198 Roma; tel. 06/8475223; Sito Internet: www.sara.it PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00018. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA 26.8.1925 (G.U. del 31.8.1925 n.201) Iscritta nell'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 001.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2023

- Patrimonio netto: euro **778.616.304,53**
- Capitale sociale: euro **54.675.000**
- Totale delle riserve patrimoniali: euro **723.941.304,53**

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)

- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **277.708.402**
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **124.968.781**
- Fondi Propri Ammissibili: euro **1.033.415.219,78**
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **372,1 %** (tale indice rappresenta il rapporto tra Fondi Propri ammissibili ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilità).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

TUTELA LEGALE SPESE LEGALI VEICOLI A MOTORE E IMBARCAZIONI

Spese legali e peritali per veicolo a motore e imbarcazione

(In vigore se espressamente indicato sul frontespizio di polizza e corrisposto il relativo premio)

Le prestazioni coperte dall'assicurazione sono fornite a seguito di un fatto illecito derivante da:

- a) La circolazione del veicolo identificato in polizza, guidato da chiunque purché munito di regolare patente. Se l'assicurazione è stipulata a favore dell'assicurato come persona, la garanzia copre qualsiasi veicolo guidato dall'assicurato stesso, a condizione che rientri nella categoria indicata sul frontespizio di polizza.
- b) La navigazione, la giacenza in acqua, a terra o in rimessa dell'imbarcazione da diporto, ad uso privato, del tipo indicato in polizza, guidata dall'assicurato o da una persona da lui autorizzata.

La garanzia assicurativa include le seguenti prestazioni:

- Assistenza per il recupero dei danni subiti dall'assicurato per mano di terzi, a seguito di incidenti stradali o nautici, anche nei confronti di controparti e compagnie assicuratrici di paesi indicati nell'articolo "Estensione Territoriale".
- Difesa penale del proprietario e del conducente autorizzato, per reati colposi o contravvenzioni avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo o dell'imbarcazione assicurata, per i quali non sia ammessa l'oblazione o una sanzione pecuniaria sostitutiva.
- Prestazioni tecnico-peritali da parte di periti valutatori, ingegneri del traffico e medici legali.
- Assistenza nelle procedure amministrative e giudiziarie per ottenere la revoca del sequestro del veicolo o dell'imbarcazione, disposto a seguito di incidente.

L'assicurazione è estesa anche ai trasportati, a condizione che questi ultimi rinuncino espressamente a qualsiasi pretesa o azione nei confronti del contraente, dell'assicurato e delle persone per le quali questi siano tenuti a rispondere civilmente.



Che cosa è assicurato?

Quali coperture posso aggiungere pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia base è possibile acquistare ulteriori garanzie e clausole.

GARANZIE

Ai casi assicurativi su elencati sono aggiunti le seguenti prestazioni:

1. Ritiro Patente

Assistenza nell'opposizione, in ogni ordine e grado, contro la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, imposta a seguito di un incidente stradale e connessa allo stesso.

2. Opposizione a sanzioni amministrative

Ricorso al Prefetto o opposizione dinanzi al Giudice Ordinario di primo grado contro sanzioni amministrative pecuniarie, purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. Questa garanzia opera in deroga parziale al paragrafo "Come e con quali condizioni mi assicuro", lettera j).

3. Penale doloso

Assistenza nella difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, incluse le violazioni fiscali e amministrative, a condizione che l'assicurato venga prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato, o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 del Codice di Procedura Penale). Sono esclusi i casi di estinzione del reato per altre cause. L'assicurato è tenuto a denunciare il caso assicurativo all'inizio del procedimento penale. Sarà rimborsata le spese di difesa sostenute una volta che la sentenza sia passata in giudicato.

4. Vertenze contrattuali

Assistenza nelle controversie derivanti da obbligazioni, proprie o di controparte, che nascono da contratti riguardanti il veicolo assicurato, purché il valore della lite sia superiore a 500 euro. In caso di sostituzione del veicolo, sono coperte le controversie legate all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato, così come la vendita del veicolo stesso, avvenute entro un mese prima e fino a un mese dopo la data di sostituzione in polizza. Questa garanzia non copre le controversie contrattuali con la compagnia di RCA. La prestazione opera in deroga parziale al paragrafo "Come e con quali condizioni mi assicuro", lettera g).

CLAUSOLE

Extramassimale

In deroga alle norme delle Condizioni di Assicurazione del prodotto, le prestazioni assicurative vengono fornite entro e non oltre il limite di massimale per spese legali per sinistro, scelto dall'assicurato e indicato sul frontespizio di polizza.

SEZIONE AZIENDE GARANZIA SOSPENSIONE PATENTE DI GUIDA

Indennità per la Sospensione Patente di Guida

La vendita della garanzia sospensione patente di guida è riservata alle Aziende nella loro qualità di datori di lavoro, in riferimento al rischio di danni economici a seguito dell'adozione delle misure di sospensione temporanea della patente di guida nei confronti di soggetti operanti presso di esse per i quali la guida dei veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui sono adibiti.

Nel caso in cui il titolare di una delle patenti indicate in Polizza incorra nel provvedimento di sospensione temporanea della patente di guida ai sensi del Codice della Strada a seguito della violazione di una delle norme appresso indicate:

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE

ARTICOLO COMMA

Limiti di velocità (oltre 40 km/h)	142 9, 9bis e 12
Circolazione contromano	143 12
Omessa precedenza	145 11
Comportamento ai passaggi a livello (attraversamento)	147 6
Sorpasso (divieti)	148 16
Distanza di sicurezza tra veicoli con gravi danni ai veicoli stessi	149 5
Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna con gravi danni ai veicoli stessi	150 5
Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali	176 22
Guida sotto l'influenza dell'alcool	186 2
Sanzioni amministrative accessoria all'accertamento di reati	222 1 e 2
Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato	223

la Società si impegna a corrispondere all'assicurato l'indennità indicata nel frontespizio di polizza. Tale indennità sarà erogata a partire dal giorno successivo al provvedimento di sospensione e per ogni giorno di effettiva esecuzione della sospensione, entro il limite previsto dal provvedimento stesso e, in ogni caso, non oltre un massimo di 180 giorni.

Se l'intestatario di una delle patenti indicate in polizza ha già subito provvedimenti di sospensione per una delle violazioni elencate nei due anni precedenti alla data di validità della polizza, l'indennità per la sospensione durante il contratto sarà ridotta del 50%. Se il provvedimento precedente è stato adottato più di due anni prima della decorrenza della polizza, l'indennità pattuita sarà corrisposta per intero.

Nel caso in cui, durante la validità della polizza, l'intestatario di una delle patenti subisca un secondo provvedimento di sospensione per una delle violazioni elencate, prima che siano trascorsi due anni dal primo, l'indennità indicata nel frontespizio di polizza sarà ridotta del 50%. Se il secondo provvedimento è adottato dopo che sono trascorsi due anni dal primo, l'indennità sarà corrisposta per intero.



Che cosa NON è assicurato?

Relativamente alle prestazioni relative a spese legali e peritali veicolo a motore ed imbarcazione la garanzia non è operante:

- a) Il pagamento di multe, ammende e sanzioni di qualsiasi genere;
- b) Gli oneri fiscali (ad esempio, bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti);
- c) Le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato, salvo diversa disposizione nelle condizioni speciali;
- d) Le spese per procedimenti penali derivanti da tumulti popolari, eventi bellici, rivoluzioni, terremoti, inondazioni, eruzioni vulcaniche, atti di vandalismo o risse provocate da chiunque;
- e) Le spese per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria;
- f) Le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della società;
- g) Le spese se la controversia deriva da un rapporto contrattuale;
- h) Se il conducente non è abilitato alla guida secondo le disposizioni vigenti, o è sottoposto a procedimento penale per fuga, omissione di soccorso, o per reati commessi in stato di alterazione psichica o sotto l'effetto di alcolici, allucinogeni, psicofarmaci o stupefacenti;
- i) Se per il veicolo a motore o l'imbarcazione descritti in polizza (o per il veicolo guidato dall'assicurato, in caso di copertura sulla persona) non è stato rispettato l'obbligo di assicurazione RCA ai sensi di legge;
- j) Per procedimenti riferiti a sanzioni amministrative o contravvenzioni per le quali è ammessa l'oblazione in via breve;
- k) Se le controparti risiedono in Stati non elencati nell'articolo "Estensione Territoriale";
- l) Se la controversia o la violazione penale derivano da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove.

Relativamente alle prestazioni relative alla Sospensione della Patente di Guida l'Assicurazione non è operante:

- a. Se l'intestatario di una delle patenti indicate in polizza guida il veicolo con una patente diversa da quella richiesta o non rispetta gli obblighi indicati nella stessa;
- b. Se, al momento del sinistro, il veicolo coinvolto non è coperto da una valida polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile Autoveicoli;
- c. Se l'intestatario di una delle patenti indicate in polizza partecipa a gare o competizioni sportive e relative prove;
- d. Se la patente è stata sospesa a causa di fatti dolosi compiuti dall'intestatario, o in caso di fuga o omissione di soccorso; tuttavia, questa esclusione non sarà applicata se l'intestatario viene successivamente prosciolto o assolto da tali imputazioni;
- e. Se il provvedimento di sospensione è disposto oltre un anno dalla cessazione dell'assicurazione;
- f. Se il provvedimento di sospensione è stato disposto in un territorio diverso da quello italiano.



Ci sono limiti di copertura?

Assistenza legale per la restituzione della patente sospesa

Se uno dei titolari delle patenti indicate in polizza subisce la sospensione temporanea della patente di guida ai sensi degli articoli del Nuovo Codice della Strada, a seguito della violazione di una delle norme riportate nella tabella seguente, la Società si impegna a coprire le spese legali per ottenere la restituzione della patente sospesa, fino a un massimo di 500 euro.

Spese legali e peritali veicolo a motore

Questa condizione opera esclusivamente se espressamente indicata sul frontespizio di polizza e se è stato corrisposto il relativo premio. In tal caso, le prestazioni previste nell'articolo "Oggetto dell'Assicurazione" sono fornite, entro il massimale di 15.000 euro per evento e senza limiti annui, al titolare della patente di guida indicata in polizza, per i casi assicurativi connessi alla circolazione di qualsiasi veicolo guidato dallo stesso

Vertenze contrattuali

Sono assicurate le controversie relative ad obbligazioni, proprie o di controparte, nascenti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempre che il valore in lite sia superiore a € 500.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: Unitamente alla denuncia di sinistro l'assicurato è tenuto a fornire alla società tutti gli atti e i documenti necessari, insieme a una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro. In ogni caso, l'assicurato deve trasmettere alla società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli, oltre a qualsiasi altra comunicazione ricevuta in relazione al sinistro.</p> <p>Quando l'assicurazione riguarda veicoli a motore, la denuncia di sinistro può essere effettuata utilizzando il modulo di constatazione amichevole di incidente come previsto dalla normativa in vigore. Oltre alle modalità sopra indicate, la denuncia di sinistro può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.</p> <p>Gestione del sinistro – Scelta del legale Al ricevimento della denuncia di sinistro, la società, d'intesa con l'assicurato, svolge in primo luogo ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della controversia.</p> <p>In mancanza di tale definizione, oppure quando vi sia conflitto d'interessi tra la società e l'assicurato, quest'ultimo, per la tutela dei propri interessi, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra quelli che esercitano nel circondario del Tribunale dove l'assicurato ha il proprio domicilio o ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia. L'assicurato dovrà comunicare il nominativo del legale alla società. La designazione del legale dovrà essere fatta in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale.</p> <p>L'incarico professionale al legale scelto dall'assicurato verrà conferito dalla società, e l'assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura. La società non è responsabile dell'operato dei legali designati. Parimenti, la società non risponde delle eventuali iniziative intraprese dall'assicurato prima della presentazione della denuncia di sinistro, né dei pregiudizi eventualmente derivati.</p> <p>Una volta presentata la denuncia di sinistro, l'assicurato non può intraprendere alcuna azione o iniziativa né definire la controversia senza il preventivo benestare della società. Questo dovrà pervenire all'assicurato entro 30 giorni dalla richiesta, pena il mancato rimborso delle spese sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate o sostenute dalla società. Negli stessi termini e con adeguata motivazione, dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.</p> <p>L'assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le norme fiscali di bollo e di registro, tutti gli atti e documenti occorrenti, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi durante o al termine della vertenza.</p> <p>Nel caso di liquidazione o definizione favorevole all'assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'assicurato. Tuttavia, quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze e onorari sarà di esclusiva pertinenza della società e/o del legale designato.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibile, anche alla scelta, nomina e attività professionale dei periti. La società avvertirà l'assicurato del suo diritto di scelta del legale.</p> <p>Divergenza di valutazioni sul sinistro – Arbitrato In caso di conflitto d'interessi o di divergenza di valutazioni tra l'assicurato e la società circa la probabilità di un esito favorevole di una procedura giudiziale da intraprendere o proseguire, sia in primo che nei successivi gradi di giudizio, o circa la convenienza di una transazione stragiudiziale ottenibile, la società non è tenuta a prestare ulteriore garanzia per il sinistro in contestazione e sospende le prestazioni in corso, dandone comunicazione motivata all'assicurato.</p> <p>L'assicurato ha facoltà di scegliere una delle seguenti soluzioni, comunicandola preventivamente alla società:</p> <ol style="list-style-type: none">Promuovere una procedura di arbitrato sui punti controversi, attuabile mediante la nomina congiunta di un arbitro, che deciderà secondo equità. L'arbitro sarà scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna parte contribuirà per la metà alle spese della procedura arbitrale, qualunque sia l'esito.Adire l'autorità giudiziaria.Intraprendere o proseguire la procedura legale a proprie spese. In tal caso, la società sarà tenuta al rimborso delle spese sostenute dall'assicurato, qualora l'esito della procedura sia più favorevole rispetto a quanto ipotizzato o proposto dalla società. <p>Qualunque sia la soluzione prescelta, l'esposizione complessiva della società, incluse le eventuali spese sostenute in precedenza, non potrà eccedere il massimale di polizza. La società informerà l'assicurato del diritto di avvalersi delle predette procedure.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: non vi sono prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: tale fattispecie non è prevista.</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Obblighi dell'impresa	Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Se il Premio non è convenuto in base ad elementi di Rischio variabili, il Massimale, l'Indennità e il Premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni in percentuali del numero indice del costo della vita (indice nazionale generale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati), in conformità a quanto segue:</p> <p>a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;</p> <p>b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello di ultimo adeguamento, Massimale, valori in lite, Indennità assicurate e il Premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza annuale.</p> <p>Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.</p> <p>Il premio è comprensivo di imposta.</p>
Rimborso	<p>Qualora sia esercitata la facoltà di recesso a seguito di sinistro la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte del Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Le garanzie sono operanti per i sinistri determinati da fatti verificatisi durante i periodi di validità dell'Assicurazione, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali; trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione per gli altri casi.
Sospensione	<p>Se il contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 c.c.</p>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Se invece il contratto è stato sottoscritto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà esercitare il diritto di recesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 del Codice del Consumo.</p> <p>Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:</p> <p>(i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it;</p> <p>(ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it.</p> <p>La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.</p>
Risoluzione	<p>Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il Contraente o la Società possono recedere dall'Assicurazione a mezzo raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; il recesso da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

A chi vuole avere una copertura di tutela legale nei seguenti ambiti:

- circolazione veicoli a motore e natanti;
- spese legali e peritali per eventi relativi alla vita familiare;
- alle Aziende nella qualità di datori di lavoro per la garanzia sospensione patente di guida dei propri dipendenti.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a € 12,00.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa Direzione Affari Legali e Societari - Funzione Reclami - Via Po, 20 - 00198 Roma - Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it . I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it . L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206 - pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n.98)
Negoziazione assistita	Procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria della controversia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di conflitto di interessi o di divergenza di valutazioni tra l'Assicurato e la Società circa la probabilità di esito favorevole di una procedura giudiziale da intraprendere o da coltivare sia in primo che nei superiori gradi di giudizio, ovvero circa la convenienza di una transazione stragiudiziale ottenibile, la Società non è tenuta a prestare ulteriormente la garanzia per il sinistro in contestazione e sospende le prestazioni dandone comunicazione motivata all'Assicurato.</p> <p>L'Assicurato ha facoltà di ricorrere ad una delle seguenti soluzioni, comunicando preventivamente alla Società quella scelta:</p> <ol style="list-style-type: none">promuovere una procedura di arbitrato sui punti controversi, da attuarsi mediante la nomina congiunta di un arbitro che decida secondo equità scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuisce per la metà delle spese alla procedura arbitrale, quale che sia l'esito dell'arbitrato;adire l'autorità giudiziaria;intraprendere o proseguire la procedura legale a proprie spese. In tal caso la Società è tenuta al rimborso delle citate spese qualora l'esito della procedura sia risultato più favorevole per l'Assicurato di quello ipotizzato o proposto dalla Società stessa. <p>Qualunque sia la soluzione prescelta, l'esposizione complessiva della Società, ivi incluse le eventuali spese sostenute in precedenza, non potrà eccedere il massimale di polizza.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Contratto di assicurazione di Tutela Legale

Assistenza sicura

Condizioni di Assicurazione

Modello: 60TLA **Edizione:** 03/2022 aggiornata al 11/2024

Contratto redatto secondo le Linee guida di Ania "Contratti chiari e comprensibili" del 06/02/2018

INDICE

GLOSSARIO	3
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NG)	4
1.0 Conclusione ed entrata in vigore del contratto	4
1.1. Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio	4
1.2. Altre assicurazioni	4
1.3. Pagamento del Premio - Decorrenza dell'Assicurazione	4
1.4. Modifiche dell'Assicurazione	4
1.5. Aggravamento o diminuzione del Rischio	4
1.6. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro	4
1.7. Recesso in caso di Sinistro	4
1.8. Adeguamento automatico (indicizzazione)	5
1.9. Regolazione del Premio	5
1.10. Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione	5
1.11. Oneri fiscali	5
1.12. Rinvio alle norme di legge	5
1.13 - Ripensamento dopo la stipulazione – Diritto di recesso anticipato	5
GARANZIA TUTELA LEGALE (TL)	6
Che cosa posso assicurare	6
Oggetto dell'Assicurazione	6
Contro quali danni posso assicurarmi	6
Spese legali e peritali per veicolo a motore e imbarcazione	6
Garanzie aggiuntive	6
Ritiro Patente	6
Opposizione a sanzioni amministrative	6
Penale doloso	6
Vertenze contrattuali	6
Clausole aggiuntive	6
Extramassimale	6
Indennità per danni conseguenti alla sospensione o al ritiro della patente di guida di soggetti operanti presso aziende	6
Variazione delle patenti indicate in polizza	7
Non applicazione dell'adeguamento automatico (indicizzazione)	7
Assistenza legale per la restituzione della patente sospesa	7
Indennità giornaliera a seguito di sospensione della patente di guida	7
Spese legali e peritali veicolo a motore	7
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	7
Esclusioni Spese Legali e Peritali veicoli a motore e imbarcazioni	7
Esclusioni Garanzia Sospensione Patente di Guida	8
Estensione territoriale	8
Coesistenza con l'assicurazione di Responsabilità Civile	8
Insorgenza del caso assicurativo	8
Assicurati	8
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	8
Cosa fare in caso di sinistro	8
Denuncia del sinistro	8
Gestione del sinistro – Scelta del legale	8
Divergenza di valutazioni sul Sinistro – Arbitrato	9

GLOSSARIO

Nel testo di polizza si intendono per:

Arbitrato: Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso può essere:

- **Rituale:** Gli arbitri esplicano una vera e propria funzione giurisdizionale, poiché la decisione (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice;
- **Irrituale:** Gli arbitri, su mandato delle parti, regolano senza particolare formalità un rapporto controverso e la loro decisione è vincolante.

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: Il contratto di assicurazione.

Assistenza giudiziale: Attività di patrocinio che inizia quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

Assistenza stragiudiziale: Attività svolta per comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice, al fine di evitarlo.

Codice del Consumo: Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato ed integrato.

Contraente: Il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi derivanti dal contratto.

Contravvenzione: È una violazione di una norma penale che comporta sanzioni meno gravi rispetto ai delitti.

Danno extracontrattuale: Danno ingiusto derivante da un fatto illecito, quale il furto, la truffa, la diffamazione, o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Delitto colposo: Reato previsto dalla legge penale e commesso per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, senza volontà né intenzione di causare l'evento dannoso.

Delitto doloso: Reato commesso con intenzione, eccetto quelli previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Diritto amministrativo: Complesso di norme che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione e i rapporti giuridici con altri soggetti.

Esecuzione o espropriazione forzata: Procedimento attuato quando si è in possesso di un titolo esecutivo (assegno protestato, cambiale, decreto ingiuntivo o sentenza definitiva), preceduto dalla notifica del precetto e seguito dal pignoramento.

Fatto illecito: Qualunque fatto umano che violi norme giuridiche e non riguardi l'inadempimento di obbligazioni contrattuali.

Indennità: L'importo giornaliero dovuto dalla Società in caso di sinistro, come nel caso del ritiro della patente.

Insorgenza (del Sinistro): Si riferisce al momento in cui viene violata una norma o si verifica una lesione di un diritto, che dà origine alla controversia. Questo momento deve avvenire dopo l'inizio della copertura assicurativa. A seconda del tipo di sinistro, l'insorgenza può avvenire in momenti diversi:

- **Penale (garanzia immediata):** Coincide con il giorno in cui è stato commesso il reato, come riportato nell'informazione di garanzia.
- **Extracontrattuale (garanzia immediata):** È il giorno in cui si verifica l'evento dannoso, ad esempio un incidente.
- **Altri casi (carezza di 90 giorni o altro termine previsto dalla polizza):** Riguarda il momento in cui una delle parti ha compiuto il primo atto non conforme alle norme o agli accordi previsti.

Massimale: La somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro.

Neopatentato: il titolare di patente di guida da meno di 3 anni.

Oblazione: Pagamento di somme dovute all'Erario che può estinguere un reato (ad esempio nelle contravvenzioni).

Polizza: Il documento che prova l'assicurazione.

Premio: La somma dovuta dal contraente alla Società.

Procedimento penale: Inizia con la contestazione di una presunta violazione di norme penali notificata alla persona interessata (di solito tramite informazione di garanzia).

Processo civile: Viene promosso su richiesta della parte interessata (attore) nei confronti della parte convenuta, con competenza variabile in base al valore della lite.

Reato: Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, e comportano pene diverse, come la reclusione o la multa per i delitti, e l'arresto o l'ammenda per le contravvenzioni.

Responsabilità contrattuale: Derivante dalla violazione di diritti relativi a coloro che hanno stipulato un contratto.

Responsabilità extracontrattuale: Riguarda la violazione di diritti assoluti, validi erga omnes e tutelati dall'ordinamento giuridico.

Ricorso amministrativo: Ricorso presentato agli organi amministrativi (es. Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale).

Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sanzioni amministrative: Sanzioni per la violazione di disposizioni di natura non penale.

Sinistro: Il verificarsi della controversia o del procedimento per i quali è prestata la garanzia assicurativa.

Spese di giustizia: Spese processuali che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato, o che nel giudizio civile vengono pagate dalle parti e rimborsate dal soccombente.

Spese per l'intervento di un legale: Competenze e spese indicate nella parcella del patrocinatore, con esclusione degli oneri fiscali.

Spese peritali: Competenze spettanti ai periti nominati dal giudice o dalle parti.

Società: Sara Assicurazioni S.p.A.

Tecnica di comunicazione a distanza: Qualunque mezzo che consenta la conclusione di un contratto senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del contraente.

Transazione: Accordo tra le parti per porre fine a una lite, facendosi reciproche concessioni.

Tutela Legale: L'assicurazione di tutela legale ai sensi del Codice delle Assicurazioni, artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.

Vertenza contrattuale: Controversia insorta per il mancato rispetto, da parte di una delle parti, di un'obbligazione derivante da accordi, patti o contratti.

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NG)

1.0 Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Il contratto può essere stipulato dal contraente tramite:

1. Un intermediario autorizzato dalla compagnia a concludere il contratto di persona.
2. La compagnia stessa che agisce in qualità di distributore.
3. Intermediari autorizzati nell'ambito di un sistema di vendita a distanza.

Nei casi in cui il contratto venga concluso tramite la compagnia (punto 2) o tramite un sistema di vendita a distanza (punto 3), il contraente:

- È informato che l'accesso al sistema di vendita organizzato dalla compagnia, sia direttamente che tramite la rete distributiva, implica l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto.
- Può scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa via e-mail all'indirizzo fornito in precedenza. Questa preferenza può essere modificata in qualsiasi momento inviando una e-mail a assistenzaclienti@sara.it o tramite l'area personale sul sito www.sara.it. Eventuali aggiornamenti dell'indirizzo e-mail devono essere comunicati tempestivamente alla compagnia.

Il contratto si considera concluso con il pagamento del premio e entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento, o alle ore 24 del giorno di decorrenza se successivo. Queste condizioni valgono anche per i contratti conclusi tramite tecniche di comunicazione a distanza. In tali casi, il contraente può firmare la polizza utilizzando la Firma Elettronica Avanzata (FEA), seguendo le istruzioni ricevute dopo l'acquisto, che sono anche disponibili nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito www.sara.it. In alternativa, il contraente, dopo aver verificato l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla compagnia via e-mail, utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, indicato nella documentazione di polizza. Il messaggio e-mail dovrà avere come oggetto: "Restituzione polizza firmata" e dovrà essere inviato entro 15 giorni dalla conclusione del contratto.

1.1. Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le omissioni da parte del contraente e/o dell'assicurato riguardo circostanze che influenzano la valutazione del rischio possono comportare:

- la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia assicurativa.
- la cessazione del contratto di assicurazione.

Queste conseguenze sono regolate dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2. Altre assicurazioni

Il contraente e/o l'assicurato devono comunicare per iscritto alla compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio. In caso di sinistro, il contraente e/o l'assicurato devono informare tutti gli assicuratori coinvolti, indicando a ciascuno il nome delle altre compagnie assicurative.

Questa disposizione è regolata dall'articolo 1910 del Codice Civile.

1.3. Pagamento del Premio - Decorrenza dell'Assicurazione

I premi devono essere pagati all'agenzia a cui è assegnata la polizza, oppure direttamente alla compagnia. L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno indicato in polizza, a condizione che il premio o la prima rata del premio siano stati pagati. In caso contrario, l'assicurazione diventa valida dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento.

Se il contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione viene sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza. L'assicurazione riprende efficacia dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento, restando invariate le scadenze successive e il diritto dell'assicuratore di ricevere i premi arretrati, in conformità all'articolo 1901 del Codice Civile.

Per i contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, il pagamento del premio può essere effettuato online tramite carta di credito (Maestro, Visa, American Express, Mastercard), PayPal o bonifico bancario Mybank, garantendo la sicurezza delle transazioni. Il contratto sarà inviato al contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e precontrattuale richieste dal contraente stesso.

I pagamenti elettronici relativi alle rate successive al primo premio possono essere effettuati accedendo all'Area Riservata sul sito www.sara.it utilizzando le credenziali fornite al momento della sottoscrizione.

1.4. Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.5. Aggravamento o diminuzione del Rischio

Il contraente e/o l'assicurato devono comunicare per iscritto alla compagnia ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione e/o all'indennizzo, oltre alla cessazione del contratto di assicurazione, in conformità all'articolo 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio, la compagnia è obbligata a ridurre il premio o le rate successive al momento della comunicazione da parte del contraente e/o dell'assicurato, come stabilito dall'articolo 1897 del Codice Civile.

1.6. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di sinistro, l'assicurato deve dare tempestivo avviso scritto all'agenzia a cui è assegnata la polizza o direttamente alla compagnia. Le norme specifiche riguardanti questo obbligo sono dettagliate nella sezione "Cosa fare in caso di sinistro" all'articolo Denuncia del Sinistro.

Il mancato rispetto di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, come previsto dall'articolo 1915 del Codice Civile.

1.7. Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno successivo alla definizione del sinistro stesso, il contraente o la compagnia possono recedere dal contratto di assicurazione mediante raccomandata.

Recesso da parte del contraente: il recesso avrà effetto dalla data di invio della comunicazione, come risultante dal timbro postale.

Recesso da parte della compagnia: in questo caso, il recesso avrà effetto 30 giorni dopo la data di invio della comunicazione, risultante dal timbro postale.

Se viene esercitata questa facoltà, la compagnia è tenuta a rimborsare al contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte del premio non goduta, al netto delle imposte, relativa al periodo di assicurazione non corso.

1.8. Adeguamento automatico (indicizzazione)

Se il premio non è stabilito sulla base di elementi di rischio variabili, il massimale, l'indennità assicurata e il premio sono soggetti a un adeguamento proporzionale alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita (indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), seguendo le modalità descritte di seguito:

- a) durante ogni anno solare, verrà adottato come indice di riferimento iniziale e per gli adeguamenti successivi l'indice relativo al mese di giugno dell'anno precedente.
- b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione dell'indice iniziale o dell'ultimo adeguamento, massimali, valori in lite, indennità assicurate e il premio verranno adeguati proporzionalmente a partire dalla medesima scadenza annuale.

Nel caso in cui la pubblicazione dell'indice subisca un ritardo, si farà riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente. Lo stesso adeguamento si applica anche a franchigie e agli altri limiti di garanzia non espressi in percentuali.

Qualora l'adeguamento comporti un aumento dell'indice superiore al 100% rispetto all'indice iniziale, ciascuna delle parti ha facoltà di rinunciare a questa clausola, comunicandolo tramite raccomandata all'altra parte almeno due mesi prima della scadenza annuale. In tal caso, massimali, valori in lite, indennità assicurate e premio resteranno invariati sugli importi dell'ultimo adeguamento.

1.9. Regolazione del Premio

a) Determinazione del premio

Se il premio è calcolato in base a elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria come indicato nel conteggio riportato in polizza. Successivamente, alla fine di ogni periodo assicurativo o alla scadenza del contratto, se di durata inferiore all'anno, il premio viene regolato in base alle variazioni degli elementi presi come riferimento per il calcolo, mantenendo invariato il premio minimo stabilito in polizza.

Il contraente, entro 60 giorni dalla fine del periodo assicurativo, deve fornire alla compagnia i dati definitivi relativi agli elementi variabili indicati in polizza, necessari per il calcolo della regolazione del premio. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dall'emissione della relativa appendice.

b) Premio anticipato

Nel caso in cui, al momento della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio dell'importo preso come base per il calcolo del premio anticipato, quest'ultimo viene rettificato dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, rivalutando il preventivo. L'elemento variabile preso come riferimento per il calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

c) Accertamenti e controlli

La compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli in qualsiasi momento. Il contraente è tenuto a fornire tutta la documentazione richiesta, inclusi i libri contabili e gli altri documenti necessari, su semplice richiesta degli incaricati della compagnia.

d) Sanzioni

1. Se il contraente non comunica alla compagnia i dati definitivi relativi agli elementi variabili necessari per il calcolo del premio di regolazione, la compagnia invierà un avviso tramite raccomandata, informando il contraente che:
 - **Verranno effettuati i controlli di cui al paragrafo c).**
 - **Se risultasse una differenza a favore della compagnia, per i sinistri accaduti tra il 60° giorno dalla fine del periodo assicurativo e il giorno del pagamento del premio di regolazione, si applicherà quanto previsto al punto 3).**
2. In caso di dichiarazioni inesatte o incomplete, che abbiano determinato una regolazione del premio su basi inferiori a quelle effettive, il contraente sarà obbligato a versare alla compagnia la differenza dovuta.
3. Per i sinistri verificatisi durante il periodo coperto da dichiarazioni inesatte o incomplete, o durante il periodo indicato al punto 1), la compagnia risponderà in misura proporzionale al rapporto tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto, riducendo i capitali e i massimali nella stessa proporzione. In tal caso, la compagnia ha il diritto di recuperare gli importi eventualmente pagati in eccesso.
4. Nei casi previsti dai punti 1) e 2), la compagnia può risolvere il contratto tramite raccomandata, mantenendo il diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

1.10. Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione

In assenza di disdetta, che deve essere inviata tramite raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione si proroga automaticamente per un anno, e così via successivamente.

Nei casi in cui la legge o il contratto facciano riferimento al periodo di assicurazione, questo è considerato della durata di un anno, a meno che il contratto non sia stato stipulato per una durata inferiore, nel qual caso il periodo di assicurazione coincide con la durata del contratto.

1.11. Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti sono a carico del contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla compagnia.

1.12. Rinvio alle norme di legge

Per tutto ciò che non è espressamente regolato dal presente contratto, si applicano le norme della legge italiana.

1.13 - Ripensamento dopo la stipulazione – Diritto di recesso anticipato

Se il contratto è stato concluso mediante una tecnica di comunicazione a distanza, il contraente può recedere dal contratto entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto. In questo caso, verrà restituito il premio pagato e non goduto, al netto delle imposte. Per esercitare il diritto di ripensamento, il contraente (persona fisica) deve inviare una comunicazione a **Sara Assicurazioni** entro il termine stabilito, utilizzando una delle seguenti modalità:

1. Tramite e-mail certificata all'indirizzo: saraassicurazioni@sara.telecompost.it.
2. Oppure mediante raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di **Sara Assicurazioni** (Via Po, 20 - 00198 Roma) o all'agenzia di riferimento, il cui indirizzo è reperibile sul sito www.sara.it.

La comunicazione di recesso deve contenere gli elementi identificativi del contratto, come il nome del contraente e il numero di polizza. Il recesso avrà effetto a partire dalle ore 24 del giorno in cui viene inviata la comunicazione tramite una delle modalità sopra indicate.

GARANZIA TUTELA LEGALE (TL)

Che cosa posso assicurare

Oggetto dell'Assicurazione

La società si impegna a farsi carico, entro i limiti del massimale e alle condizioni previste dalla polizza, delle spese stragiudiziali e giudiziali derivanti da un sinistro coperto dalla garanzia. Le spese coperte includono:

- Le spese per l'intervento di un legale, sia in sede civile che penale;
- Le spese peritali;
- Le spese di giustizia nei processi penali;
- Le spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla società, oppure quelle di soccombenza in caso di condanna dell'assicurato;
- Le spese arbitrali;
- Le spese relative all'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.

Contro quali danni posso assicurarmi

Spese legali e peritali per veicolo a motore e imbarcazione

(in vigore se espressamente indicata sul frontespizio di polizza e corrisposto il relativo premio)

Le prestazioni coperte dall'assicurazione sono fornite a seguito di un fatto illecito derivante da:

- a) La circolazione del veicolo identificato in polizza, guidato da chiunque purché munito di regolare patente. Se l'assicurazione è stipulata a favore dell'assicurato come persona, la garanzia copre qualsiasi veicolo guidato dall'assicurato stesso, a condizione che rientri nella categoria indicata sul frontespizio di polizza.
- b) La navigazione, la giacenza in acqua, a terra o in rimessa dell'imbarcazione da diporto, ad uso privato, del tipo indicato in polizza, guidata dall'assicurato o da una persona da lui autorizzata.

La garanzia assicurativa include le seguenti prestazioni:

- Assistenza per il recupero dei danni subiti dall'assicurato per mano di terzi, a seguito di incidenti stradali o nautici, anche nei confronti di controparti e compagnie assicuratrici di paesi indicati nell'articolo "Estensione Territoriale".
- Difesa penale del proprietario e del conducente autorizzato, per reati colposi o contravvenzioni avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo o dell'imbarcazione assicurata, per i quali non sia ammessa l'oblazione o una sanzione pecuniaria sostitutiva.
- Prestazioni tecnico-peritali da parte di periti valutatori, ingegneri del traffico e medici legali.
- Assistenza nelle procedure amministrative e giudiziarie per ottenere la revoca del sequestro del veicolo o dell'imbarcazione, disposto a seguito di incidente.

L'assicurazione è estesa anche ai trasportati, a condizione che questi ultimi rinuncino espressamente a qualsiasi pretesa o azione nei confronti del contraente, dell'assicurato e delle persone per le quali questi siano tenuti a rispondere civilmente.

Garanzie aggiuntive

In aggiunta alle garanzie già elencate, è possibile acquistare ulteriori coperture che saranno operative solo se espressamente indicate sul frontespizio di polizza e se è stato corrisposto il relativo premio.

1. Ritiro Patente

Assistenza nell'opposizione, in ogni ordine e grado, contro la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, imposta a seguito di un incidente stradale e connessa allo stesso.

2. Opposizione a sanzioni amministrative

Ricorso al Prefetto o opposizione dinanzi al Giudice Ordinario di primo grado contro sanzioni amministrative pecuniarie, purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. Questa garanzia opera in deroga parziale al paragrafo "Come e con quali condizioni mi assicuro", lettera j).

3. Penale doloso

Assistenza nella difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, incluse le violazioni fiscali e amministrative, a condizione che l'assicurato venga prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato, o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 del Codice di Procedura Penale). Sono esclusi i casi di estinzione del reato per altre cause. L'assicurato è tenuto a denunciare il caso assicurativo all'inizio del procedimento penale. Sarà rimborsata le spese di difesa sostenute una volta che la sentenza sia passata in giudicato.

4. Vertenze contrattuali

Assistenza nelle controversie derivanti da obbligazioni, proprie o di controparte, che nascono da contratti riguardanti il veicolo assicurato, purché il valore della lite sia superiore a 500 euro. In caso di sostituzione del veicolo, sono coperte le controversie legate all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato, così come la vendita del veicolo stesso, avvenute entro un mese prima e fino a un mese dopo la data di sostituzione in polizza. Questa garanzia non copre le controversie contrattuali con la compagnia di RCA. La prestazione opera in deroga parziale al paragrafo "Come e con quali condizioni mi assicuro", lettera g).

Clause aggiuntive

In aggiunta alle garanzie precedenti, è possibile acquistare ulteriori clausole che saranno operative solo se espressamente indicate sul frontespizio di polizza e se è stato corrisposto il relativo premio.

Extramassimale

In deroga alle norme delle Condizioni di Assicurazione del prodotto, le prestazioni assicurative vengono fornite entro e non oltre il limite di massimale per spese legali per sinistro, scelto dall'assicurato e indicato sul frontespizio di polizza.

Indennità per danni conseguenti alla sospensione o al ritiro della patente di guida di soggetti operanti presso aziende

(In vigore se espressamente indicato sul frontespizio di polizza e corrisposto il relativo premio)

La vendita delle garanzie previste in questo articolo è riservata esclusivamente alle aziende, in qualità di datori di lavoro, per coprire il rischio di danni economici conseguenti alla sospensione o al ritiro della patente di guida nei confronti dei soggetti operanti presso di esse. Questi soggetti devono essere incaricati di attività che richiedono l'uso di veicoli a motore, essenziale per l'esercizio della loro funzione lavorativa.

Variazione delle patenti indicate in polizza

Il premio è stabilito in base a elementi di rischio variabili e viene anticipato in via provvisoria nell'importo esposto in polizza. In caso di variazione degli elementi di rischio, il premio sarà aggiornato tramite un'appendice di inclusione/esclusione, con effetto dalle ore 24 del giorno indicato nell'appendice, a condizione che il relativo premio sia stato pagato. In caso contrario, l'efficacia decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Non applicazione dell'adeguamento automatico (indicizzazione)

L'adeguamento automatico del premio, previsto dall'art. 1.8 delle presenti condizioni di assicurazione, non si applica a questa sezione dedicata alle aziende.

Assistenza legale per la restituzione della patente sospesa

Se uno dei titolari delle patenti indicate in polizza subisce la sospensione temporanea della patente di guida ai sensi degli articoli del Nuovo Codice della Strada, a seguito della violazione di una delle norme riportate nella tabella seguente, la Società si impegna a coprire le spese legali per ottenere la restituzione della patente sospesa, fino a un **massimo di 500 euro**.

Indennità giornaliera a seguito di sospensione della patente di guida

Nel caso in cui il titolare di una delle patenti indicate in polizza sia soggetto a un provvedimento di sospensione temporanea della patente di guida, ai sensi del Codice della Strada, a seguito della violazione di una delle norme specificate, la Società si impegna a corrispondere all'assicurato l'indennità indicata nel frontespizio di polizza. Tale indennità sarà erogata a partire dal giorno successivo al provvedimento di sospensione e per ogni giorno di effettiva esecuzione della sospensione, entro il limite previsto dal provvedimento stesso e, in ogni caso, non oltre un massimo di 180 giorni.

Se l'intestatario di una delle patenti indicate in polizza ha già subito provvedimenti di sospensione per una delle violazioni elencate nei due anni precedenti alla data di validità della polizza, l'indennità per la sospensione durante il contratto sarà ridotta del 50%. Se il provvedimento precedente è stato adottato più di due anni prima della decorrenza della polizza, l'indennità pattuita sarà corrisposta per intero.

Nel caso in cui, durante la validità della polizza, l'intestatario di una delle patenti subisca un secondo provvedimento di sospensione per una delle violazioni elencate, prima che siano trascorsi due anni dal primo, l'indennità indicata nel frontespizio di polizza sarà ridotta del 50%. Se il secondo provvedimento è adottato dopo che sono trascorsi due anni dal primo, l'indennità sarà corrisposta per intero.

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	ART.	Comma
Limiti di velocità (oltre 40 Km.)	142	9, 9bis e 12
Circolazione contromano	143	12
Omessa precedenza	145	11
Comportamento ai passaggi a livello (attraversamento)	147	6
Sorpasso (divieti)	148	16
Distanza di sicurezza tra i veicoli con gravi danni ai veicoli stessi	149	5
Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna con gravi danni ai veicoli stessi	150	5
Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali	176	22
Guida sotto l'influenza dell'alcool	186	2
Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati	222	1 e 2
Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato	223	

Spese legali e peritali veicolo a motore

Questa condizione opera esclusivamente se espressamente indicata sul frontespizio di polizza e se è stato corrisposto il relativo premio. In tal caso, le prestazioni previste nell'articolo "Oggetto dell'Assicurazione" sono fornite, **entro il massimale di 15.000 euro** per evento e senza limiti annui, al titolare della patente di guida indicata in polizza, per i casi assicurativi connessi alla circolazione di qualsiasi veicolo guidato dallo stesso.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Esclusioni Spese Legali e Peritali veicoli a motore e imbarcazioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- Il pagamento di multe, ammende e sanzioni di qualsiasi genere;
- Gli oneri fiscali (ad esempio, bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti);
- Le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato, salvo diversa disposizione nelle condizioni speciali;
- Le spese per procedimenti penali derivanti da tumulti popolari, eventi bellici, rivoluzioni, terremoti, inondazioni, eruzioni vulcaniche, atti di vandalismo o risse provocate da chiunque;
- Le spese per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria;
- Le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della società;
- Le spese se la controversia deriva da un rapporto contrattuale;
- Se il conducente non è abilitato alla guida secondo le disposizioni vigenti, o è sottoposto a procedimento penale per fuga, omissione di soccorso, o per reati commessi in stato di alterazione psichica o sotto l'effetto di alcolici, allucinogeni, psicofarmaci o stupefacenti;
- Se per il veicolo a motore o l'imbarcazione descritti in polizza (o per il veicolo guidato dall'assicurato, in caso di copertura sulla persona) non è stato rispettato l'obbligo di assicurazione RCA ai sensi di legge;
- Per procedimenti riferiti a sanzioni amministrative o contravvenzioni per le quali è ammessa l'oblazione in via breve;
- Se le controparti risiedono in Stati non elencati nell'articolo "Estensione Territoriale";
- Se la controversia o la violazione penale derivano da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- Se al momento dell'incidente il numero delle persone a bordo del veicolo o dell'imbarcazione supera quello indicato nella carta di circolazione o nella licenza, o se l'imbarcazione non è dotata dei mezzi di sicurezza prescritti dalla legge.

Esclusioni Garanzia Sospensione Patente di Guida

L'assicurazione non è operante nei seguenti casi:

- a) Se l'intestatario di una delle patenti indicate in polizza guida il veicolo con una patente diversa da quella richiesta o non rispetta gli obblighi indicati nella stessa;
- b) Se, al momento del sinistro, il veicolo coinvolto non è coperto da una valida polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile Autoveicoli;
- c) Se l'intestatario di una delle patenti indicate in polizza partecipa a gare o competizioni sportive e relative prove;
- d) Se la patente è stata sospesa a causa di fatti dolosi compiuti dall'intestatario, o in caso di fuga o omissione di soccorso; tuttavia, questa esclusione non sarà applicata se l'intestatario viene successivamente prosciolto o assolto da tali imputazioni;
- e) Se il provvedimento di sospensione è disposto oltre un anno dalla cessazione dell'assicurazione;
- f) Se il provvedimento di sospensione è stato disposto in un territorio diverso da quello italiano.

Estensione territoriale

L'assicurazione per la difesa penale e per il risarcimento di danni extracontrattuali derivanti da fatti illeciti di terzi è operante per i casi assicurativi che insorgono negli Stati dell'Unione Europea, nonché nei territori di Norvegia, Islanda, Principato di Monaco, Svizzera, Croazia, Serbia, Liechtenstein e Andorra. L'assicurazione è valida anche, salvo dove espressamente indicato diversamente, negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, a condizione che sia stato rilasciato il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

In tutti gli altri casi, la garanzia è valida per i sinistri che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Coesistenza con l'assicurazione di Responsabilità Civile

Qualora sia presente un'assicurazione di Responsabilità Civile (R.C.), la garanzia prevista dalla polizza opera in modo complementare e solo dopo l'esaurimento di quanto dovuto dall'assicurazione di R.C. per le spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, del Codice Civile.

Insorgenza del caso assicurativo

Le garanzie sono operative per i sinistri causati da fatti avvenuti durante i periodi di validità dell'assicurazione, come indicato all'art. 1.3, e precisamente:

- **Dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione** per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- **Trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione** per tutti gli altri casi.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si considerano avvenuti nel momento in cui è stata inizialmente violata la norma o si è verificato l'inadempimento. Se il fatto che causa il sinistro si estende attraverso più atti successivi, si considera avvenuto nel momento in cui è stato compiuto il primo atto.

Assicurati

Le prestazioni oggetto dell'assicurazione sono fornite:

- al contraente assicurato;
- ai componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato di stato di famiglia.
- ai trasportati, a condizione che questi ultimi rinuncino espressamente a qualsiasi pretesa o azione nei confronti del contraente, dell'assicurato e delle persone di cui questi siano civilmente responsabili.
- al titolare di una delle patenti indicate in polizza, per la sezione Indennità per danni conseguenti alla sospensione o al ritiro della patente di guida di soggetti operanti presso aziende

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'assicurato che sia anche il contraente. Le controversie promosse da o contro più persone, aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più soggetti assicurati, derivanti dal medesimo fatto, il sinistro è considerato unico in tutti gli effetti.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Scoperto in percentuale	Minimo scoperto o franchigia	Limite di indennizzo
Assistenza legale per la restituzione della patente sospesa	====	====	Spese legali finì a 500 euro
Spese legali e peritali veicolo a motore	====	====	Spese legali fino ad un massimo di 15.000 euro

Cosa fare in caso di sinistro

Denuncia del sinistro

Unitamente alla denuncia di sinistro, di cui all'Art. 1.6, l'assicurato è tenuto a fornire alla società tutti gli atti e i documenti necessari, insieme a una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro. In ogni caso, l'assicurato deve trasmettere alla società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli, oltre a qualsiasi altra comunicazione ricevuta in relazione al sinistro.

Quando l'assicurazione riguarda veicoli a motore, la denuncia di sinistro può essere effettuata utilizzando il modulo di constatazione amichevole di incidente come previsto dalla normativa in vigore. Oltre alle modalità sopra indicate, la denuncia di sinistro può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Gestione del sinistro – Scelta del legale

Al ricevimento della denuncia di sinistro, la società, d'intesa con l'assicurato, svolge in primo luogo ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della controversia.

In mancanza di tale definizione, oppure quando vi sia conflitto d'interessi tra la società e l'assicurato, quest'ultimo, per la tutela dei propri

interessi, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra quelli che esercitano nel circondario del Tribunale dove l'assicurato ha il proprio domicilio o ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia. L'assicurato dovrà comunicare il nominativo del legale alla società. La designazione del legale dovrà essere fatta in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale.

L'incarico professionale al legale scelto dall'assicurato verrà conferito dalla società, e l'assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura. La società non è responsabile dell'operato dei legali designati. Parimenti, la società non risponde delle eventuali iniziative intraprese dall'assicurato prima della presentazione della denuncia di sinistro, né dei pregiudizi eventualmente derivati.

Una volta presentata la denuncia di sinistro, l'assicurato non può intraprendere alcuna azione o iniziativa né definire la controversia senza il preventivo benestare della società. Questo dovrà pervenire all'assicurato entro 30 giorni dalla richiesta, pena il mancato rimborso delle spese sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate o sostenute dalla società. Negli stessi termini e con adeguata motivazione, dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.

L'assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le norme fiscali di bollo e di registro, tutti gli atti e documenti occorrenti, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi durante o al termine della vertenza.

Nel caso di liquidazione o definizione favorevole all'assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'assicurato. Tuttavia, quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze e onorari sarà di esclusiva pertinenza della società e/o del legale designato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibile, anche alla scelta, nomina e attività professionale dei periti. La società avvertirà l'assicurato del suo diritto di scelta del legale.

Divergenza di valutazioni sul Sinistro – Arbitrato

In caso di conflitto d'interessi o di divergenza di valutazioni tra l'assicurato e la società circa la probabilità di un esito favorevole di una procedura giudiziale da intraprendere o proseguire, sia in primo che nei successivi gradi di giudizio, o circa la convenienza di una transazione stragiudiziale ottenibile, la società non è tenuta a prestare ulteriore garanzia per il sinistro in contestazione e sospende le prestazioni in corso, dandone comunicazione motivata all'assicurato.

L'assicurato ha facoltà di scegliere una delle seguenti soluzioni, comunicandola preventivamente alla società:

- a) Promuovere una procedura di arbitrato sui punti controversi, attuabile mediante la nomina congiunta di un arbitro, che deciderà secondo equità. L'arbitro sarà scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna parte contribuirà per la metà alle spese della procedura arbitrale, qualunque sia l'esito.
- b) Adire l'autorità giudiziaria.
- c) Intraprendere o proseguire la procedura legale a proprie spese. In tal caso, la società sarà tenuta al rimborso delle spese sostenute dall'assicurato, qualora l'esito della procedura sia più favorevole rispetto a quanto ipotizzato o proposto dalla società.

Qualunque sia la soluzione prescelta, l'esposizione complessiva della società, incluse le eventuali spese sostenute in precedenza, non potrà eccedere il massimale di polizza. La società informerà l'assicurato del diritto di avvalersi delle predette procedure.